

Le Successioni *cross-border* con gli Stati Uniti

PROFILI FISCALI

Dott. Enrico Povolo

San Marino, 29 Settembre 2017

Imposta di successione in Italia

- Abolita e poi reintrodotta con la Legge Finanziaria 2007.
- Aliquote:
 - 4% con franchigia di 1.000.000 euro se succede il coniuge o i figli;
 - 6% con franchigia di 100.000 euro se succedono fratelli o sorelle;
 - 6% senza franchigia, se succedono altri parenti fino al 4° grado;
 - 8% senza franchigia, se succedono altri soggetti.
- Procedura: Dichiarazione di Successione.

I criteri di collegamento territoriale

- PRINCIPIO DELL'IMPOSIZIONE GLOBALE
 - Stabilisce il principio secondo cui l'imposta sia dovuta su TUTTI i beni del de cuius OVUNQUE SITUATI nell'ipotesi in cui il de cuius medesimo sia RESIDENTE IN ITALIA al momento dell'apertura della successione.
- PRINCIPIO DELLA "LEX REI SITAE"
 - Stabilisce che se alla data di apertura della successione il de cuius NON ERA RESIDENTE IN ITALIA, l'imposta è dovuta SOLO SUI BENI IVI ESISTENTI.

Presunzioni di esistenza in Italia

- Si considerano sempre esistenti in Italia (presunzione assoluta) indipendente da dove si trovino:
 - Beni e diritti iscritti in pubblici registri Italiani (auto, navi, brevetti ecc.);
 - Azioni e partecipazioni di società aventi sede o l'oggetto principale in Italia;
 - Obbligazioni emesse da società o enti aventi sede in Italia;
 - Crediti in generale, qualora il debitore sia Italiano.
- Si considerano altresì esistenti in Italia tutti i beni detenuti presso Istituti Finanziari Italiani (Banche, Assicurazioni, Fondi Comuni).

Esempio 1

- Il Sig. Mario Rossi è l'unico erede del padre Luigi Rossi, residente in America. Il Sig. Mario Rossi risiede in Italia.
- I beni del Sig. Luigi sono:
 - Un conto corrente ed un conto titoli negli USA;
 - Un immobile in Svizzera.
- Non si applica il principio dell'imposizione globale (il *de cuius* non risiedeva in Italia).
- Non si applica il principio della lex rei sitae (non ci sono beni in Italia).
- Non si applica l'imposta di successione Italiana.

Esempio 2

- Il Sig. Mario Rossi è l'unico erede del fratello Luigi Rossi, residente in America. Il Sig. Mario Rossi risiede in Italia.
- I beni del Sig. Luigi sono:
 - Un conto corrente ed un conto titoli negli USA;
 - Un immobile in Italia.
- Non si applica il principio dell'imposizione globale (il *de cuius* non risiedeva in Italia).
- Si applica il principio della lex rei sitae (sull'immobile).
- Potenziale doppia imposizione Italia e USA.

La Estate and Gift Tax Americana - 1

- Cittadino Americano verso coniuge Americano:
 - Può fare donazioni al coniuge per importi illimitati senza dover fare alcuna dichiarazione e pagare Gift Tax;
 - Al momento della morte, non c'è alcuna Estate Tax da pagare.
- Cittadino Americano verso coniuge NON Americano:
 - Può fare donazioni al coniuge per importi annui non superiori a 147.000 \$ senza dover fare alcuna dichiarazione e pagare Gift Tax;
 - Donazioni di valore superiore diventano "Taxable gifts" e sono da indicare in Tax Return, benché non siano tassati.
 - Al momento della morte si paga Estate Tax se il valore totale dell'asse ereditario + i taxable gifts eccede 5.450.000 \$.

La Estate and Gift Tax Americana - 2

- Cittadino Americano verso soggetto diverso:
 - Può fare donazioni a terzi per un importo annuo massimo per persona di 14.000 \$ senza dover fare alcuna dichiarazione e pagare Gift Tax;
 - Donazioni di valore superiore diventano "Taxable gifts" e sono da indicare in Tax Return, benché non siano tassati.
 - Al momento della morte si paga Estate Tax se il valore totale dell'asse ereditario + i taxable gifts eccede 5.450.000 \$.
- Aliquote Estate Tax: dal 18% al 40%.

Le doppie imposizioni successorie

- Le doppie imposizioni nascono in casi come quello delineato dall'Esempio 2.
- E' necessario **verificare preventivamente che le rispettive franchigie non annullino una o entrambe le imposte.**
- In tal caso, infatti, **non ci sarebbe tecnicamente doppia imposizione**, dato che in un caso la franchigia abbatte una delle imposte dei due Paesi.

Problematiche di doppia imposizione

- Regolate da:
 1. Convenzione Italia-USA in materia di Successioni (Convenzione 30 Marzo 1955).
 2. In mancanza di Convenzione si applica l'art. 26 TU Imposta Successioni e Donazioni.
 3. La Convenzione Italia-USA prevede anche:
 - Reciproca assistenza;
 - Scambio di informazioni.

La Convenzione Italia-USA: art. 3

- Stabilisce i criteri Convenzionali di collegamento:
 1. Immobili: nello Stato in cui si trovano;
 2. Beni materiali e contanti: nello Stato in cui si trovano;
 3. Crediti: nello Stato del debitore;
 4. Azioni e Partecipazioni: nello Stato in cui la Società emittente è costituita o organizzata;
 5. Navi ed aerei: nello Stato in cui sono registrati;
 6. Brevetti e diritti d'autore: nello Stato in cui sono registrati;
 7. Altri beni: nello Stato di domicilio del *de cuius*.

La Convenzione Italia-USA: art. 4

- Stabilisce il modo di calcolare la franchigia. Poniamo il caso dell'Esempio 2:
- La franchigia (Italiana, pari ad un milione) si applica solo alla proporzione tra l'immobile ed il totale dell'asse ereditario (calcolato con le regole Italiane).
- Calcolo:
 - Totale Asse ereditario (beni Italia + USA): 1.250.000 euro;
 - Valore Immobile (beni Italia): 100.000 euro;
 - Franchigia ammessa in Italia:
 $1.000.000 / 1.250.000 \times 100.000 = 80.000$ euro.
 - Imposta successione: $80.000 \times 4\% = 3.200$ euro.

La Convenzione Italia-USA: art. 5

- Stabilisce il modo di detrarre l'imposta estera. Poniamo il caso dell'Esempio 2:
- L'imposta di successione Italiana di 3.200 euro, calcolata sull'immobile sito in Italia, si può detrarre dalla Estate Tax Americana, purché quest'ultima si calcoli anche sul bene immobile Italiano.
- Nel caso in cui l'imposta Italiana si calcolasse su un bene che non rientra nella base imponibile della Estate Tax, l'imposta Italiana non potrebbe essere portata in detrazione di quella Americana.

Enrico Povolo – Febo Ricci Carillo

International Law and Tax Advisors

- PRIVATE & CORPORATE
 - Tax compliance and planning;
 - Trust, succession and probate;
 - Disclosures;
 - International divorces;
 - Starting-up a business in the US: company & permanent establishment;
 - Real estate investments.
- www.fatcacittadiniamericani.com – Vicenza - Boston
- www.febolaw.com – Salerno – New York